

Deliberazione n. 123/2016/VSGO



Corte dei Conti


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 7 dicembre 2016

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna –
Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società
partecipate**



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la

trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' *"Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)"*;

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante *"Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)"*;

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna** il 26 aprile 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Tenuto conto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è in corso di emanazione il decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (A.G. 327);

Vista l'ordinanza n. 67 del 5 dicembre 2016 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è specificamente riferito dei piani predisposti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dalla CCIAA di Bologna, si è rilevato:

- La previsione della dismissione delle partecipazioni in Bologna Congressi spa, Consorzio Energia Fiera District, Finanziaria Bologna Metropolitana spa, Gal Appennino Bolognese scarl, Imola Scalo srl (già posta in liquidazione nel 2012), Ic Outsourcing scrl, Job Camere srl, Porto intermodale Ravenna - Sapir spa.
- Il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, di alcune società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in difformità a quanto previsto dall'art.1, comma 611, lett. b), della legge n.190/2014. Trattasi di Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl, società strumentale espressamente costituita dalle camere di commercio per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, e di Tecno holding spa, società finanziaria partecipata da camere di commercio e da altre società del sistema camerale, per la quale veniva previsto il riassetto del Gruppo Tecno holding e la probabile incorporazione della società capogruppo in Tecnoinvestimenti spa, società quotata in borsa.
- L'esclusione dal piano di razionalizzazione della partecipazione in Borsa merci telematica italiana scpa, in quanto la dismissione era stata avviata anteriormente al piano, esclusione che la Sezione ha ritenuto non giustificata in quanto il trasferimento delle azioni non era all'epoca stato ancora perfezionato (detto perfezionamento risulta essere avvenuto successivamente).
- La previsione di un progetto di fusione, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, tra la società indirettamente partecipata Gestione servizi Interporto srl e la società capogruppo direttamente partecipata Interporto Bologna spa (detta operazione di fusione si è conclusa il 12 ottobre 2015).
- La presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema camerale* (Borsa merci telematica italiana, Ecocerved, Ic outsourcing, Infocamere, Tecnoservicecamere, Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl) che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerali, in



conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.

Inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione si era osservato, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016 che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 26 aprile 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti dalla quale, tra l'altro, emerge: a) la messa in liquidazione dal 28 luglio 2015 della società **Job Camere srl**, partecipata al 4,41 per cento, della quale il piano prevedeva la dismissione; b) l'acquisizione della perizia necessaria alla determinazione del prezzo di vendita delle partecipazioni da dismettere nelle società **Porto Intermodale Ravenna spa - SAPIR**, partecipata al 17,90 per cento, **Bologna Congressi spa** partecipata al 43,87 per cento, e **Gal Appennino bolognese srl**, partecipata all'8,99 per cento; c) il risparmio conseguito per effetto delle azioni di razionalizzazione intraprese, la cui compiuta valutazione sarà possibile solo a seguito della approvazione dei bilanci di esercizio 2015 delle società interessate.

Dall'esame della relazione attuativa emergono i seguenti profili di criticità.

In via generale, pur dovendosi dare atto che il piano includeva anche le partecipazioni indirette - caratterizzate sovente da un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti in difformità dal criterio riaffermato dall'art. 20, comma 2, lett. b), del Testo unico - si deve rilevare come soltanto in limitati casi siano state previste relativamente ad esse specifiche azioni di razionalizzazione. Ciò si riflette conseguentemente sui contenuti della relazione attuativa.

In ordine alle partecipazioni indirette si deve ora considerare che la

nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Con riferimento alla società **Imola Scalo srl**, partecipata al 12,68 per cento, già in liquidazione all'atto della predisposizione del piano di razionalizzazione, si rileva il protrarsi delle procedure di liquidazione societaria, iniziate nel 2012.

Relativamente alla società **IC Outsourcing srl**, partecipata al 3,96 per cento, della quale il piano prevedeva la dismissione a seguito di una verifica sulle possibilità di recesso senza averne definito i tempi, la relazione dà atto che la verifica è tuttora in corso, ma non fornisce indicazioni sui tempi di conclusione di tale verifica. In proposito va specificamente segnalato come l'art. 24 del Testo unico n. 175/2016 prescrivà ora che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria da effettuarsi entro il 23 marzo 2017.

Con riguardo alla società **Finanziaria Bologna Metropolitana spa**, partecipata al 32,83 per cento, si rileva il protrarsi del processo decisionale che dovrà condurre alla dismissione della partecipazione, in attuazione delle conformi determinazioni assunte dall'Ente e dagli altri soggetti pubblici soci (Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna). Anche relativamente alla dismissione di tale partecipazione si richiama la previsione dell'art. 24 citato.

In relazione alla società **Tecno holding spa**, partecipata al 4,65 per cento, società che si caratterizza per un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti che l'Ente giustifica con la natura esclusivamente finanziaria dell'attività svolta, non si è realizzata la ipotizzata incorporazione nella partecipata Tecnoinvestimenti spa.


Tutto ciò considerato,

tenuto conto del processo di riordino che interessa le camere di commercio in attuazione di quanto previsto dall'art. 10^a della legge n. 124/2015, che condiziona le diverse scelte gestionali in relazione alle partecipazioni possedute;

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati



conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi entro il 23 marzo 2017 ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.



DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza del 7 dicembre 2016.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 7 dicembre 2016

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

